

Determina del Direttore Generale

21.0535

del registro delle determine

OGGETTO **Convenzioni, ex art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – ASSET Puglia e i Consorzi di Bonifica di Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia, finalizzate all’attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi al potenziamento e allo sviluppo del territorio – Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione.**

l’anno 2021 giorno 30 del mese di dicembre, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52

l’ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASSET

VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “*Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)*” e s.m.i;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, al fine di garantire la continuità amministrativa dell’Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale necessari all’avvio della nuova agenzia;

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale ASSET, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell’AREM;

VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019, con la quale l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva

approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”;

VISTO il D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “*Codice dei contratti pubblici*”, e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, rubricata “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, e s.m.i.;

Premesso che

- l’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, nei casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l’art. 15 della Legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, rubricato “*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico*”, al comma 6, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione, e dunque l’accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, in presenza delle suddette condizioni, esula dal Codice dei Contratti Pubblici;
- la Regione Puglia intende favorire e accelerare i processi di riqualificazione ambientale e sociale in Puglia, particolarmente nelle città con rilevanti criticità economiche ed ambientali, attraverso un percorso di pianificazione strategica che consenta ai cittadini di ripensare il proprio futuro orientandolo verso scelte di mobilità, accessibilità e rigenerazione urbana in un’ottica di sviluppo ecosostenibile;
- ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 “*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*”, i Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, soggetti alla vigilanza della Regione Puglia, che esercitano, su concessione della Regione nei territori di rispettiva competenza, le funzioni individuate dall’art. 9 relative a progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e delle infrastrutture civili ad esse strettamente connesse, nonché progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, su delega dei privati, e delle opere volte a ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l’assolvimento dei

- compiti dei consorzi, oltre che realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni per la bonifica, iniziative e formazione degli utenti e di valorizzazione e diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica;
- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), è un ente pubblico con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche Amministrazioni; in particolare, l'ASSET sviluppa programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
 - l'art. 2, comma 5, della succitata L.R. n. 41/2017 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni della stessa legge regionale e secondo le disponibilità finanziarie;
 - è reciproco interesse delle Parti, in relazione all'oggetto della presente convenzione, collaborare, nel rispetto della propria autonomia; pertanto, tale condivisione di intenti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

Considerato che

- i soggetti pubblici in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- la L.R. n. 41/2017 ha inoltre assegnato all'ASSET il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli enti regionali, gli enti locali pugliesi, nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del DLGS n. 50/2016, nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- i Consorzi di Bonifica di Arneo, Ugento e Li Foggi, Stornara e Tara, e Terre d'Apulia, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva delle opere pubbliche di propria competenza, vista l'accertata carenza di organico, hanno necessità di dotarsi di una struttura stabile di supporto alle proprie strutture tecnico-amministrative;
- l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che l'attività di

- verifica preventiva della progettazione per lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro può essere effettuata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35 può essere effettuata dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- i Consorzi di Bonifica di Arneo, Ugento e Li Foggia, Stornara e Tara, e Terre d'Apulia, non disponendo di un sistema di controllo di qualità interno, sono interessati ad attivare comunque un sistema di controllo di qualità per la verifica preventiva della progettazione e per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l'attuazione degli interventi - attività che richiedono l'accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - e per questo intendono promuovere una Convenzione con l'Agenzia regionale ASSET;
 - l'ASSET è dotata di un sistema di controllo interno di qualità certificato quale Organismo di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione nonché per effettuare ulteriori attività ispettive e di controllo durante l'esecuzione delle opere;
 - alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nella presente Convenzione, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all'art. 5, comma 6, lett. b), del D.LGS. n. 50/2016, tra i suddetti Consorzi di Bonifica e ASSET, che regge l'attuazione della cooperazione pubblica in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; la Convenzione risponde all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche tesi al potenziamento e allo sviluppo del territorio;
 - le predette amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia i Consorzi di Bonifica sia ASSET Puglia non offrono beni e servizi sul mercato;
 - lo scorso mese di novembre sono state sottoscritte quattro convenzioni, una per ciascuno dei quattro Consorzi di Bonifica sopra citati, da parte dei rappresentanti legali dell'ASSET Puglia e dei Consorzi stessi;
 - le suddette convenzioni sono state acquisite al Repertorio dell'ASSET in data 04/11/2021 con numero 114 (per la Convenzione con Consorzio di Bonifica Stornara e Tara) numero 115 (per la Convenzione con Consorzio di Bonifica di Arneo), numero 116 (per la Convenzione con Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggia) e numero 117 (per la Convenzione con Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia);
 - si rende dunque necessario procedere alla presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione delle convenzioni succitate, allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'ASSET;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.LGS. 196/1993 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei

dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

Ritenuto di dover procedere nel merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione delle Convenzioni con i Consorzi di Bonifica di Arneo, Ugento e Li Foggia, Stornara e Tara, e Terre d'Apulia, ex art. 15 della L. n. 241/1990, finalizzate all'attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi al potenziamento e allo sviluppo del territorio, allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati; sul sito web istituzionale dell'ASSET;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Si attesta l'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento.

il funzionario istruttore

Avv. Antonella Caruso

il Direttore Generale

Ing. Raffaele Sannicandro



Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> dal 30/12/2021 al 14/01/2022

il responsabile dell'albo online
dott.ssa Patrizia Giaquinto

Si attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo online dell'ASSET dal __/__/____ al __/__/____ per
quindici giorni consecutivi.

il responsabile dell'albo online

Allegato n. 1 alla determina
n. asset.dge-DD21.0535 del
30/12/2021 composto da n.
24 facciate



CONVENZIONE EX ART. 15 LEGGE 7 agosto 1990, n.241

Attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi al potenziamento e allo sviluppo del territorio - Supporto tecnico- amministrativo.

TRA

Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, con sede in Taranto al Viale Magna Grecia n. 240, c.f.: 80005450731, rappresentata dal Dott. Alfredo Borzillo, nella sua qualità di Commissario Straordinario e Legale Rappresentante dell'Ente;

E

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6 del d.lgs. 8 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche al ricorrere delle condizioni previste alle relative lett. a), b) e c);
- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), è un ente pubblico con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche Amministrazioni, sviluppa programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2, comma 5 della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni della stessa legge regionale e secondo le disponibilità finanziarie;
- ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", i Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, soggetti alla vigilanza della Regione Puglia, che esercitano, su concessione della Regione



nei territori di rispettiva competenza, le funzioni individuate dall'art. 9 relative a progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e delle infrastrutture civili ad esse strettamente connesse, nonché progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, su delega dei privati, e delle opere volte a ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei consorzi, oltre che realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni per la bonifica, iniziative e formazione degli utenti e di valorizzazione e diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica;

Considerato che:

- il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, allo scopo di supportare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva delle opere pubbliche di proprietà del demanio affidate in concessione, considerata la consistenza delle stesse, l'esiguità di personale tecnico alle proprie dipendenze ed il carico di lavoro dell'organico della stazione appaltante, ha necessità di dotarsi di una struttura di supporto alla attuazione della suddetta programmazione. Tale specifica esigenza ha acquisito negli ultimi anni ancora maggior rilievo a seguito della costante riduzione di personale, non sostituito da un numero corrispondente di unità e della vetustà delle opere in concessione per le quali sono necessari consistenti interventi di ammodernamento e manutenzione straordinaria.
- la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 ha inoltre assegnato all'ASSET il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia e gli altri enti pubblici convenzionati per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del DLGS 18 aprile 2016 n.50 (codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- l'ASSET è dotata di un sistema di controllo interno di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 per effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione ed ha avviato le procedure di accreditamento quale Organismo di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020; pertanto potrà operare a supporto del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara per le necessarie attività di verifica preventiva delle progettazioni, nonché per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l'attuazione degli interventi;
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nel presente accordo, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all'art. 5, comma 6, lett. a) e b) del d.lgs. 8 aprile 2016 n. 50, tra il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara ed ASSET, che regge l'attuazione della cooperazione pubblica anche nell'ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica; l'accordo, in particolare, risponde all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche per il potenziamento e lo sviluppo del territorio;
- le due amministrazioni partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione (art. 5, co. 6, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016);
- ASSET fornirà, ogni qual volta venga richiesto, il suo supporto al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara nella predisposizione di progetti, di atti tecnico-amministrativi e della modulistica necessari per l'espletamento delle gare di appalto di lavori oltre che servizi e forniture ai medesimi correlati e nelle attività di attuazione e di collaudo degli interventi. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'ASSET Puglia si impegna a fornire al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario e previo concerto tra le parti, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali servizi esterni;

- i costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno preventivamente concordati con il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo della presente convenzione. Il Consorzio di Bonifica Stornara Tara provvederà al trasferimento delle risorse in favore di ASSET nel termine di 30 giorni dalla richiesta corredata dal rendiconto delle attività, salvo diversa disposizione da valutare tra le parti volta per volta. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o regionali, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nel sistema "Mirweb" relativamente alle spese sostenute, ovvero altri sistemi informativi in relazione ai canali di finanziamento ottenuti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione tra amministrazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. 8 aprile 2016 n. 50, finalizzata a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune come meglio specificato nella parte introduttiva del presente atto oltre che negli articoli a seguire.

Art. 2 - Oggetto

Con la presente convenzione il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara potrà richiedere ad ASSET, che avrà il compito e la responsabilità di fornire, supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione dei programmi di investimento su opere pubbliche gestite in qualità di concessionario, attraverso la predisposizione dei progetti, la redazione di bandi e disciplinari di gara, per l'accompagnamento nell'iter procedurale di approvazione dei progetti, per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) e per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o simili e di collaudo.

Art. 3 - Impegni tra le parti

L'ASSET, a seguito di specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte del Consorzio Stornara e Tara, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, trasmetterà una nota informativa al Consorzio con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare secondo il regolamento ASSET sui rimborsi. Il Consorzio, previa accettazione della stima delle spese, provvederà al trasferimento delle relative risorse in favore di ASSET nel termine di 30 giorni dalla accettazione della stima delle spese salvo diversa disposizione da valutare tra le parti volta per volta. Nel caso di attività complesse le parti si riservano di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente convenzione. ASSET potrà avviare le attività esclusivamente dopo la formale accettazione della "nota informativa" o del "disciplinare attuativo" di cui al punto precedente da parte del Consorzio Stornara e Tara. Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa, il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara si impegna a:

- a) mettere a disposizione di ASSET la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività oggetto della presente convenzione;
- b) garantire ad ASSET l'apporto informativo e collaborativo necessario alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione;

L'ASSET si impegna a:

- c) mettere a disposizione dei RUP nominati dal Consorzio Stornara e Tara le figure professionali che siano loro di supporto ovvero, laddove richiesto, mettere a disposizione propri tecnici che assumano il ruolo di RUP;
- d) sviluppare le progettualità richieste dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara attraverso figure professionali che garantiscano i servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi e il supporto a tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori
- e) effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2016, in quanto organismo accreditato, nonché le ispezioni, i controlli e l'alta sorveglianza nei cantieri;
- f) collaborare ed assistere il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara per la predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto di lavori;
- g) provvedere, laddove richiesto, al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori previsti all'art. 2 del presente accordo;

Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti o consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, servizi di consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate, su esplicita richiesta del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, direttamente da ASSET che, ai fini della presente convenzione e per le attività in esso previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute che saranno liquidate dal Consorzio.

L'Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 4 - Movimenti finanziari

I movimenti finanziari tra le due amministrazioni che sottoscrivono la presente convenzione si configurano come ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo. Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute e che si considerano parte integrante del presente accordo.

Per i dipendenti ASSET, fermo restando che gli oneri del trattamento economico, sia principale che accessorio, rimarranno a carico dell'Agenzia, in analogia alla disciplina prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per il c.d. incentivo per le funzioni tecniche spettante ai dipendenti delle Amministrazioni appaltanti, potrà essere riconosciuto un compenso secondo la misura indicata nel quadro economico del progetto come per legge.

Per la determinazione di tale compenso e per la sua ripartizione tra le varie figure professionali coinvolte si farà riferimento alla disciplina stabilita dall'apposito Regolamento vigente per l'ASSET.

Per le attività di collaudo, i compensi per i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche sono determinati ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 133 del 6/08/2008.

Le Parti convengono che l'ASSET dovrà informare il Consorzio di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.

Art. 5 - Risorse finanziarie

Le Parti si danno reciprocamente atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla presente convenzione saranno quelle individuate nei quadri economici di progetto e di competenza del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, ovvero le risorse derivanti da eventuali fondi rivenienti da finanziamenti regionali, nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.

Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il Consorzio oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente convenzione, nel limite della mera rifusione delle spese vive sostenute.

Per le attività previste all'art. 3 della Convenzione, il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall'art. 24, comma 8, del Codice Appalti applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente convenzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni.

Art. 6 - Responsabili delle attività

I Responsabili delle attività ovvero il responsabile unico del Procedimento sia per il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione il responsabile delle attività di ciascuna parte sarà il Direttore Generale/Commissario Straordinario.

Art. 7 - Durata della convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

Le attività oggetto della presente convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.

La convenzione ha una durata di 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.

Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori della Convenzione anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 8 - Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si impegnano a concordare una soluzione amministrativa.

condivisa entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia. In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi delle vigenti leggi, disposizioni e regolamenti.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le parti si impegnano a rispettare il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e il Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante pro-tempore. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Art. 10 - Norme finali

La presente convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritta in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.L.gs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Tutte le comunicazioni relative alla convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Per il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara: bonificastornaratara@pec.it

Per ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

(Dott. Alfredo Borzillo)



Il Direttore Generale dell'ASSET

(ing. Raffaele Sannicandro)

Firmato digitalmente da:
RAFFAELE SANNICANDRO
Regione Puglia
Firmato il: 04-11-2021
18:24:39
Seriale certificato: 736482
Valido dal 27-07-2020 al 27-
07-2023

CONVENZIONE EX ART. 15 LEGGE 7 agosto 1990, n.241

Attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi al potenziamento e allo sviluppo del territorio - Supporto tecnico- amministrativo.

TRA

Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con sede in Nardò (LE), alla Via XX Settembre n. 69, c.f.: 82001150752, in persona del Commissario Straordinario, Dott. Alfredo Borzillo e Legale Rappresentante dell'Ente;

E

L'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nato a Bari il 22/09/1958, nella sua qualità di Direttore generale e Legale Rappresentante dell'Ente;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6 del d.lgs. 8 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche al ricorrere delle condizioni previste alle relative lett. a), b) e c);
- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), è un ente pubblico con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche Amministrazioni, sviluppa programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2, comma 5 della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni della stessa legge regionale e secondo le disponibilità finanziarie;
- ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", i Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, soggetti alla vigilanza della Regione Puglia, che esercitano, su concessione della Regione nei territori di rispettiva competenza, le funzioni individuate dall'art. 9 relative a progettazione,

realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e delle infrastrutture civili ad esse strettamente connesse, nonché progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, su delega dei privati, e delle opere volte a ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei consorzi, oltre che realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni per la bonifica, iniziative e formazione degli utenti e di valorizzazione e diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica;

Considerato che:

- il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, allo scopo di supportare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva delle opere pubbliche di proprietà del demanio affidate in concessione, considerata la consistenza delle stesse, l'esiguità di personale tecnico alle proprie dipendenze ed il carico di lavoro dell'organico della stazione appaltante, ha necessità di dotarsi di una struttura di supporto alla attuazione della suddetta programmazione. Tale specifica esigenza ha acquisito negli ultimi anni ancora maggior rilievo a seguito della costante riduzione di personale, non sostituito da un numero corrispondente di unità e della vetustà delle opere in concessione per le quali sono necessari consistenti interventi di ammodernamento e manutenzione straordinaria.
- la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 ha inoltre assegnato all'ASSET il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia e gli altri enti pubblici convenzionati per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del DLGS 18 aprile 2016 n.50 (codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- l'ASSET è dotata di un sistema di controllo interno di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 per effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione ed ha avviato le procedure di accreditamento quale Organismo di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020; pertanto potrà operare a supporto del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo per le necessarie attività di verifica delle progettazioni;
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nel presente accordo, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all'art. 5, comma 6, lett. a) e b) del d.lgs. 8 aprile 2016 n. 50, tra il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo ed ASSET, che regge l'attuazione della cooperazione pubblica anche nell'ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica; l'accordo, in particolare, risponde all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche per il potenziamento e lo sviluppo del territorio;
- le due amministrazioni partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione (art. 5, co. 6, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016);
- ASSET fornirà, ogni qual volta venga richiesto, il suo supporto al Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo nella predisposizione di progetti, di atti tecnico-amministrativi e della modulistica necessari per l'espletamento delle gare di appalto di lavori oltre che servizi e forniture ai medesimi correlati e nelle attività di attuazione e di collaudo degli interventi. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'ASSET Puglia si impegna a fornire al Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario e previo concerto tra le parti, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali servizi esterni;

- i costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno preventivamente concordati con il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo della presente convenzione. Il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo provvederà al trasferimento delle risorse in favore di ASSET nel termine di 30 giorni dalla richiesta corredata dal rendiconto delle attività, salvo diversa disposizione da valutare tra le parti volta per volta. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o regionali, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nel sistema "Mirweb" relativamente alle spese sostenute, ovvero altri sistemi informativi in relazione ai canali di finanziamento ottenuti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione tra amministrazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. 8 aprile 2016 n. 50, finalizzata a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune come meglio specificato nella parte introduttiva del presente atto oltre che negli articoli a seguire.

Art. 2 - Oggetto

Con la presente convenzione il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo potrà richiedere ad ASSET, che avrà il compito e la responsabilità di fornire, supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione dei programmi di investimento su opere pubbliche gestite in qualità di concessionario, attraverso la predisposizione dei progetti, la redazione di bandi e disciplinari di gara, per l'accompagnamento nell'iter procedurale di approvazione dei progetti, per le attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) e di collaudo.

Art. 3 - Impegni tra le parti

L'ASSET, a seguito di specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, trasmetterà una nota informativa al Consorzio con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare secondo il regolamento ASSET sui rimborsi. Il Consorzio, previa accettazione della stima delle spese, provvederà al trasferimento delle relative risorse in favore di ASSET nel termine di 30 giorni dalla accettazione della stima delle spese salvo diversa disposizione da valutare tra le parti volta per volta. Nel caso di attività complesse le parti si riservano di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente convenzione.

ASSET potrà avviare le attività esclusivamente dopo la formale accettazione della "nota informativa" e del "disciplinare attuativo" di cui al punto precedente da parte del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo.



Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa, il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo si impegna a:

- a) mettere a disposizione di ASSET la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività oggetto della presente convenzione;
- b) garantire ad ASSET l'apporto informativo e collaborativo necessario alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione;

L'ASSET si impegna a:

- c) mettere a disposizione dei RUP nominati dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo le figure professionali che siano loro di supporto ovvero, laddove richiesto, mettere a disposizione propri tecnici che assumano il ruolo di RUP;
- d) sviluppare le progettualità richieste dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo attraverso figure professionali che garantiscano i servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi e il supporto a tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori
- e) effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2016, in quanto organismo accreditato, nonché le ispezioni, i controlli e l'alta sorveglianza nei cantieri;
- f) collaborare ed assistere il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo per la predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto di lavori;
- g) provvedere, laddove richiesto, al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori previsti all'art. 2 del presente accordo;

Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti o consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, servizi di consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate, su esplicita richiesta del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, direttamente da ASSET che, ai fini della presente convenzione e per le attività in esso previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute che saranno liquidate dal Consorzio.

L'Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 4 - Movimenti finanziari

I movimenti finanziari tra le due amministrazioni che sottoscrivono la presente convenzione si configurano come ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo. Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute e che si considerano parte integrante del presente accordo. Per i dipendenti ASSET, fermo restando che gli oneri del trattamento economico, sia principale che accessorio, rimarranno a carico dell'Agenzia, in analogia alla disciplina prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per il c.d. incentivo per le funzioni tecniche spettante ai dipendenti delle Amministrazioni appaltanti, potrà essere riconosciuto un compenso secondo la misura indicata nel quadro economico del progetto come per legge. Per la determinazione di tale compenso e per la sua ripartizione tra le varie figure professionali coinvolte si farà riferimento alla disciplina stabilita dall'apposito Regolamento vigente per l'ASSET.

Per le attività di collaudo, i compensi per i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche sono determinati ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61 comma 9 del D.Lgs. n. 112 del 25.06.2008.

Le Parti convengono che l'ASSET dovrà informare il Consorzio di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.

Art. 5 - Risorse finanziarie

Le Parti si danno reciprocamente atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla presente convenzione saranno quelle individuate nei quadri economici di progetto e di competenza del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, ovvero le risorse derivanti da eventuali fondi rivvenienti da finanziamenti regionali, nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.

Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il Consorzio oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente convenzione, nel limite della mera rifusione delle spese vive sostenute.

Per le attività previste all'art. 3 della Convenzione, il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall'art. 24, comma 8, del Codice Appalti applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente convenzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni.

Art. 6 - Responsabili delle attività

I Responsabili delle attività ovvero il responsabile unico del Procedimento sia per il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione il responsabile delle attività di ciascuna parte sarà il Direttore Generale.

Art. 7 - Durata della convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

Le attività oggetto della presente convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.

La convenzione ha una durata di 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.

Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori della Convenzione anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 8 - Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si impegnano a concordare una soluzione amministrativa.



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



condivisa entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia. In caso di mancato accordo, sarà vincolante il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le parti si impegnano a rispettare il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 10 - Norme finali

La presente convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritta in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Tutte le comunicazioni relative alla convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo:
amministrativa@pec.consorziobonificadiarneo.it

Per ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

(Dott. Alfredo Borzillo)



Firmato digitalmente da:
RAFFAELE SANNICANDRO
Regione Puglia
Firmato il: 04-11-2021 18:26:17
Seriale certificato: 736482
Valido dal 27-07-2020 al 27-07-2023

Il Direttore Generale dell'ASSET

(ing. Raffaele Sannicandro)

CONVENZIONE EX ART. 15 LEGGE 7 agosto 1990, n.241

Attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi al potenziamento e allo sviluppo del territorio - Supporto tecnico- amministrativo.

TRA

Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, con sede in Ugento (LE), alla S.P. 72 Ugento – Casarano Km 2, c.f.: 93400480724, in persona del Commissario Straordinario, Dott. Alfredo Borzillo e Legale Rappresentante dell'Ente;

E

L'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nato a Bari il 22/09/1958, nella sua qualità di Direttore generale e Legale Rappresentante dell'Ente;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6 del d.lgs. 8 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche al ricorrere delle condizioni previste alle relative lett. a), b) e c);
- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), è un ente pubblico con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche Amministrazioni, sviluppa programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2, comma 5 della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni della stessa legge regionale e secondo le disponibilità finanziarie;
- ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", i Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, soggetti alla vigilanza della Regione Puglia, che esercitano, su concessione della Regione nei territori di rispettiva competenza, le funzioni individuate dall'art. 9 relative a progettazione, realizzazione

manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e delle infrastrutture civili ad esse strettamente connesse, nonché progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, su delega dei privati, e delle opere volte a ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei consorzi, oltre che realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni per la bonifica, iniziative e formazione degli utenti e di valorizzazione e diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica;

Considerato che:

- il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, allo scopo di supportare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva delle opere pubbliche di proprietà del demanio affidate in concessione, considerata la consistenza delle stesse, l'esiguità di personale tecnico alle proprie dipendenze ed il carico di lavoro dell'organico della stazione appaltante, ha necessità di dotarsi di una struttura di supporto alla attuazione della suddetta programmazione. Tale specifica esigenza ha acquisito negli ultimi anni ancora maggior rilievo a seguito della costante riduzione di personale, non sostituito da un numero corrispondente di unità e della vetustà delle opere in concessione per le quali sono necessari consistenti interventi di ammodernamento e manutenzione straordinaria.
- la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 ha inoltre assegnato all'ASSET il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia e gli altri enti pubblici convenzionati per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del DLGS 18 aprile 2016 n.50 (codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- l'ASSET è dotata di un sistema di controllo interno di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 per effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione ed ha avviato le procedure di accreditamento quale Organismo di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020; pertanto potrà operare a supporto del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi per le necessarie attività di verifica delle progettazioni;
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nel presente accordo, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all'art. 5, comma 6, lett. a) e b) del d.lgs. 8 aprile 2016 n. 50, tra il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi ed ASSET, che regge l'attuazione della cooperazione pubblica anche nell'ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica; l'accordo, in particolare, risponde all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche per il potenziamento e lo sviluppo del territorio;
- le due amministrazioni partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione (art. 5, co. 6, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016);
- ASSET fornirà, ogni qual volta venga richiesto, il suo supporto al Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi nella predisposizione di progetti, di atti tecnico-amministrativi e della modulistica necessari per l'espletamento delle gare di appalto di lavori oltre che servizi e forniture ai medesimi correlati e nelle attività di attuazione e di collaudo degli interventi. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'ASSET Puglia si impegna a fornire al Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario e previo concerto tra le parti, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali servizi esterni;



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



- i costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno preventivamente concordati con il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo della presente convenzione. Il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi provvederà al trasferimento delle risorse in favore di ASSET nel termine di 30 giorni dalla richiesta corredata dal rendiconto delle attività, salvo diversa disposizione da valutare tra le parti volta per volta. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o regionali, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nel sistema "Mirweb" relativamente alle spese sostenute, ovvero altri sistemi informativi in relazione ai canali di finanziamento ottenuti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione tra amministrazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. 8 aprile 2016 n. 50, finalizzata a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune come meglio specificato nella parte introduttiva del presente atto oltre che negli articoli a seguire.

Art. 2 - Oggetto

Con la presente convenzione il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi potrà richiedere ad ASSET, che avrà il compito e la responsabilità di fornire, supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione dei programmi di investimento su opere pubbliche gestite in qualità di concessionario, attraverso la predisposizione dei progetti, la redazione di bandi e disciplinari di gara, per l'accompagnamento nell'iter procedurale di approvazione dei progetti, per le attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) e di collaudo.

Art. 3 - Impegni tra le parti

L'ASSET, a seguito di specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, trasmetterà una nota informativa al Consorzio con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare secondo il regolamento ASSET sui rimborsi. Il Consorzio, previa accettazione della stima delle spese, provvederà al trasferimento delle relative risorse in favore di ASSET nel termine di 30 giorni dalla accettazione della stima delle spese salvo diversa disposizione da valutare tra le parti volta per volta. Nel caso di attività complesse le parti si riservano di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente convenzione. ASSET potrà avviare le attività esclusivamente dopo la formale accettazione della "nota informativa" o del "disciplinare attuativo" di cui al punto precedente da parte del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi. Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa, il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi si impegna a:





UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



- a) mettere a disposizione di ASSET la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività oggetto della presente convenzione;
- b) garantire ad ASSET l'apporto informativo e collaborativo necessario alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione;

L'ASSET si impegna a:

- c) mettere a disposizione dei RUP nominati dal Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi le figure professionali che siano loro di supporto ovvero, laddove richiesto, mettere a disposizione propri tecnici che assumano il ruolo di RUP;
- d) sviluppare le progettualità richieste dal Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi attraverso figure professionali che garantiscano i servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi e il supporto a tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori
- e) effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2016, in quanto organismo accreditato, nonché le ispezioni, i controlli e l'alta sorveglianza nei cantieri;
- f) collaborare ed assistere il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi per la predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto di lavori;
- g) provvedere, laddove richiesto, al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori previsti all'art. 2 del presente accordo;

Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti o consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, servizi di consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate, su esplicita richiesta del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, direttamente da ASSET che, ai fini della presente convenzione e per le attività in esso previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute che saranno liquidate dal Consorzio.

L'Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 4 - Movimenti finanziari

I movimenti finanziari tra le due amministrazioni che sottoscrivono la presente convenzione si configurano come ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo. Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute e che si considerano parte integrante del presente accordo. Per i dipendenti ASSET, fermo restando che gli oneri del trattamento economico, sia principale che accessorio, rimarranno a carico dell'Agenzia, in analogia alla disciplina prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per il c.d. incentivo per le funzioni tecniche spettante ai dipendenti delle Amministrazioni appaltanti, potrà essere riconosciuto un compenso secondo la misura indicata nel quadro economico del progetto come per legge. Per la determinazione di tale compenso e per la sua ripartizione tra le varie figure professionali coinvolte si farà riferimento alla disciplina stabilita dall'apposito Regolamento vigente per l'ASSET.

Per le attività di collaudo, i compensi per i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche sono determinati ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61 comma 9 del D.Lgs. n. 112 del 25.06.2008.

Le Parti convengono che l'ASSET dovrà informare il Consorzio di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.





Art. 5 - Risorse finanziarie

Le Parti si danno reciprocamente atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla presente convenzione saranno quelle individuate nei quadri economici di progetto e di competenza del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, ovvero le risorse derivanti da eventuali fondi rivenienti da finanziamenti regionali, nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.

Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il Consorzio oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente convenzione, nel limite della mera rifusione delle spese vive sostenute.

Per le attività previste all'art. 3 della Convenzione, il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall'art. 24, comma 8, del Codice Appalti applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dal Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente convenzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni.

Art. 6 - Responsabili delle attività

I Responsabili delle attività ovvero il responsabile unico del Procedimento sia per il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione il responsabile delle attività di ciascuna parte sarà il Direttore Generale.

Art. 7 - Durata della convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

Le attività oggetto della presente convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.

La convenzione ha una durata di 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.

Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori della Convenzione anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 8 - Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia della presente convenzione, le parti si impegnano a concordare una soluzione amministrativa.





UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



condivisa entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia. In caso di mancato accordo, sarà vincolante il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le parti si impegnano a rispettare il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 10 - Norme finali

La presente convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritta in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%. Tutte le comunicazioni relative alla convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggia:

protocollo@cbuf.legalmail.it

Per ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

(Dott. Alfredo Borzillo)



Firmato digitalmente da:
RAFFAELE SANNICANDRO
Regione Puglia
Firmato il: 04-11-2021 18:28:38
Seriale certificato: 736482
Valido dal 27-07-2020 al 27-07-2023

Il Direttore Generale dell'ASSET

(ing. Raffaele Sannicandro)

CONVENZIONE EX ART. 15 LEGGE 7 agosto 1990, n.241

Attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi al potenziamento e allo sviluppo del territorio - Supporto tecnico- amministrativo.

TRA

Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, con sede in Bari al Corso Trieste n. 11, c.f.: 93238890722, rappresentata dal Dott. Alfredo Borzillo, nella sua qualità di Commissario Straordinario e Legale Rappresentante dell'Ente;

E

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6 del d.lgs. 8 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche al ricorrere delle condizioni previste alle relative lett. a), b) e c);
- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), è un ente pubblico con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche Amministrazioni, sviluppa programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2, comma 5 della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni della stessa legge regionale e secondo le disponibilità finanziarie;
- ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", i Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, soggetti alla vigilanza della Regione Puglia, che esercitano, su concessione della Regione

nei territori di rispettiva competenza, le funzioni individuate dall'art. 9 relative a progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e delle infrastrutture civili ad esse strettamente connesse, nonché progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, su delega dei privati, e delle opere volte a ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei consorzi, oltre che realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni per la bonifica, iniziative e formazione degli utenti e di valorizzazione e diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica;

Considerato che:

- il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, allo scopo di supportare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva delle opere pubbliche di proprietà del demanio affidate in concessione, considerata la consistenza delle stesse, l'esiguità di personale tecnico alle proprie dipendenze ed il carico di lavoro dell'organico della stazione appaltante, ha necessità di dotarsi di una struttura di supporto alla attuazione della suddetta programmazione. Tale specifica esigenza ha acquisito negli ultimi anni ancora maggior rilievo a seguito della costante riduzione di personale, non sostituito da un numero corrispondente di unità e della vetustà delle opere in concessione per le quali sono necessari consistenti interventi di ammodernamento e manutenzione straordinaria.
- la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 ha inoltre assegnato all'ASSET il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia e gli altri enti pubblici convenzionati per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del DLGS 18 aprile 2016 n.50 (codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- l'ASSET è dotata di un sistema di controllo interno di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 per effettuare l'attività di verifica preventiva della progettazione ed ha avviato le procedure di accreditamento quale Organismo di ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020; pertanto potrà operare a supporto del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia per le necessarie attività di verifica preventiva delle progettazioni, nonché per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l'attuazione degli interventi;
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nel presente accordo, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all'art. 5, comma 6, lett. a) e b) del d.lgs. 8 aprile 2016 n. 50, tra il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia ed ASSET, che regge l'attuazione della cooperazione pubblica anche nell'ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica; l'accordo, in particolare, risponde all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche per il potenziamento e lo sviluppo del territorio;
- le due amministrazioni partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione (art. 5, co. 6, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016);
- ASSET fornirà, ogni qual volta venga richiesto, il suo supporto al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia nella predisposizione di progetti, di atti tecnico-amministrativi e della modulistica necessari per l'espletamento delle gare di appalto di lavori oltre che servizi e forniture ai medesimi correlati e nelle attività di attuazione e di collaudo degli interventi. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'ASSET Puglia si impegna a fornire al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario e previo concerto tra le parti, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali servizi esterni;

- i costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno preventivamente concordati con il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo della presente convenzione. Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia provvederà al trasferimento delle risorse in favore di ASSET nel termine di 30 giorni dalla richiesta corredata dal rendiconto delle attività, salvo diversa disposizione da valutare tra le parti volta per volta. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o regionali, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nel sistema "Mirweb" relativamente alle spese sostenute, ovvero altri sistemi informativi in relazione ai canali di finanziamento ottenuti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione tra amministrazioni pubbliche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. 8 aprile 2016 n. 50, finalizzata a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune come meglio specificato nella parte introduttiva del presente atto oltre che negli articoli a seguire.

Art. 2 - Oggetto

Con la presente convenzione il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia potrà richiedere ad ASSET, che avrà il compito e la responsabilità di fornire, supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione dei programmi di investimento su opere pubbliche gestite in qualità di concessionario, attraverso la predisposizione dei progetti, la redazione di bandi e disciplinari di gara, per l'accompagnamento nell'iter procedurale di approvazione dei progetti, per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) e per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari e di collaudo.

Art. 3 - Impegni tra le parti

L'ASSET, a seguito di specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, trasmetterà una nota informativa al Consorzio con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare secondo il regolamento ASSET sui rimborsi. Il Consorzio, previa accettazione della stima delle spese, provvederà al trasferimento delle relative risorse in favore di ASSET nel termine di 30 giorni dalla accettazione della stima delle spese salvo diversa disposizione da valutare tra le parti volta per volta. Nel caso di attività complesse le parti si riservano di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente convenzione.

ASSET potrà avviare le attività esclusivamente dopo la formale accettazione della "nota informativa" o del "disciplinare attuativo" di cui al punto precedente da parte del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia.

Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa, il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia si impegna a:

- a) mettere a disposizione di ASSET la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività oggetto della presente convenzione;
- b) garantire ad ASSET l'apporto informativo e collaborativo necessario alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione;

L'ASSET si impegna a:

- c) mettere a disposizione dei RUP nominati dal Consorzio le figure professionali che siano loro di supporto ovvero, laddove richiesto, mettere a disposizione propri tecnici che assumano il ruolo di RUP;
- d) sviluppare le progettualità richieste dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia attraverso figure professionali che garantiscano i servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi e il supporto a tutte le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori
- e) effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2016, in quanto organismo accreditato, nonché le ispezioni, i controlli e l'alta sorveglianza nei cantieri;
- f) collaborare ed assistere il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia per la predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto di lavori;
- g) provvedere, laddove richiesto, al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori previsti all'art. 2 del presente accordo;

Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti o consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, servizi di consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate, su esplicita richiesta del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, direttamente da ASSET che, ai fini della presente convenzione e per le attività in esso previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute che saranno liquidate dal Consorzio.

L'Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 4 - Movimenti finanziari

I movimenti finanziari tra le due amministrazioni che sottoscrivono la presente convenzione si configurano come ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo. Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute e che si considerano parte integrante del presente accordo.

Per i dipendenti ASSET, fermo restando che gli oneri del trattamento economico, sia principale che accessorio, rimarranno a carico dell'Agenzia, in analogia alla disciplina prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per il c.d. incentivo per le funzioni tecniche spettante ai dipendenti delle Amministrazioni appaltanti, potrà essere riconosciuto un compenso secondo la misura indicata nel quadro economico del progetto come per legge.

Per la determinazione di tale compenso e per la sua ripartizione tra le varie figure professionali coinvolte si farà riferimento alla disciplina stabilita dall'apposito Regolamento vigente per l'ASSET.

Per le attività di collaudo, i compensi per i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche sono determinati ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 133 del 6/08/2008.

Le Parti convengono che l'ASSET dovrà informare il Consorzio di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.

Art. 5 - Risorse finanziarie

Le Parti si danno reciprocamente atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla presente convenzione saranno quelle individuate nei quadri economici di progetto e di competenza del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, ovvero le risorse derivanti da eventuali fondi rivenienti da finanziamenti regionali, nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.

Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il Consorzio oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente convenzione, nel limite della mera rifusione delle spese vive sostenute.

Per le attività previste all'art. 3 della Convenzione, il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall'art. 24, comma 8, del Codice Appalti applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente convenzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni.

Art. 6 - Responsabili delle attività

I Responsabili delle attività ovvero il responsabile unico del Procedimento sia per il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione il responsabile delle attività di ciascuna parte sarà il Direttore Generale/Commissario Straordinario.

Art. 7 - Durata della convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

Le attività oggetto della presente convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.

La convenzione ha una durata di 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.

Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori della Convenzione anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 8 - Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si impegnano a concordare una soluzione amministrativa.



condivisa entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia. In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi delle vigenti leggi, disposizioni e regolamenti.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le parti si impegnano a rispettare il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e il Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante pro-tempore. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Art. 10 - Norme finali

La presente convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritta in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.L.gs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Tutte le comunicazioni relative alla convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Per il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia: cbta.bari@pec.terreapulia.it

Per ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

(Dott. Alfredo Borzillo)



Firmato digitalmente da:
RAFFAELE SANNICANDRO
Regione Puglia
Firmato il: 04-11-2021 18:27:28
Seriale certificato: 736482
Valido dal 27-07-2020 al 27-07-2023

Il Direttore Generale dell'ASSET

(ing. Raffaele Sannicandro)